

## MODIFICAZIONI CODICE PENALE

La **legge 14 agosto 2020, n. 113** recante "**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**", che entrerà in vigore il prossimo 24 settembre, ha apportato modificazioni agli articoli 61, 581, 582 e 583-quater del codice penale.

### NUOVA AGGRAVANTE COMUNE

L'art. 5 della legge aggiunge all'**articolo 61 del codice penale** una circostanza aggravante comune con il **n. 11-octies** che recita:

«**l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività**».

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la circostanza aggravante proposta si sovrappone solo parzialmente – considerato anche che non tutte le strutture sanitarie (o socio-sanitarie) sono riconducibili alla sfera pubblicistica penale – a quella già prevista dall'art. 61 n. 10 c.p. inerente al fatto commesso contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Trattandosi di circostanza a effetto comune (poiché comporta un aumento di pena fino a un terzo) è rilevante per la sentenza del giudice, ma non si deve tenerne conto ai fini della determinazione in concreto della pena comminata per il reato base agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari (art. 278 c.p.p.), per l'esecuzione di misure precautelari quali arresto e fermo di indiziato di delitto (artt. 379 c.p.p.), per l'esecuzione di intercettazioni (art. 266, lett. a) c.p.p.) e per la determinazione del giudice penale competente (art. 4 c.p.p.).

Mette conto ricordare che le circostanze aggravanti comuni non trovano applicazione quando sono elementi costitutivi del reato o di circostanze aggravanti speciali.

### MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PROCEDIBILITÀ

L'art. 6 della legge modifica gli articoli 581 c.p. (**percosse**) e 582 c.p. (**lesione personale**).

Il testo novellato è il seguente:

#### Art. 581 (Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, **salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies**), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

#### Art. 582 (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli **61, numero 11-octies**), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

#### Note procedurali per il reato circostanziato di cui agli artt. 581 e 61 n. 11-octies c.p.

**Percosse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività**

- Arresto in flagranza: *non consentito*.
- Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.
- Misure cautelari personali: non consentite
- Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace;
- Procedibilità: *d'ufficio*

Per il delitto di lesione personale di cui all'art. 582 c.p. l'art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede che la competenza è del giudice di pace, «limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte»; pertanto il reato aggravato dalla nuova circostanza ex art. 61 n. 11-octies essendo perseguibile d'ufficio è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Inoltre ai sensi dell'art. 381, comma 2, lett. f) l'arresto (ricorrendone i presupposti) è facoltativo, in quanto di competenza del tribunale; mentre per le fattispecie di lesione personale punibili a querela della P.O. non è previsto l'arresto perché trattasi di misura incompatibile con le norme penali del giudice di pace.

Per quanto attiene il **delitto di percosse**, il d.lgs. 274/2000 non prevede eccezioni (eccetto per la regola generale di cui al comma 3 dell'art. 4), pertanto anche la fattispecie aggravata dalla circostanza *de qua* è da ritenersi sempre di **competenza del giudice di pace** ancorché procedibile d'ufficio.

#### **Note procedurali per il reato circostanziato di cui agli artt. 582 e 61 n. 11-octies c.p.**

**Lesioni personali (non gravi o gravissime) in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività**

- Arresto in flagranza: *facoltativo*.
- Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.
- Misure cautelari personali coercitive: *consentite soltanto in giudizio direttissimo contestuale a convalida di arresto* ex art. 391 co. 5 c.p.p.
- Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico*;
- Procedibilità: *d'ufficio*

#### **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 583-QUATER C.P.**

L'art. 4 della legge 113 aggiunge un capoverso all'art. 583-quater del codice penale.

**Art. 583-quater (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali)**

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

**Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.**

La novella estende le pene comminate per le ipotesi di lesioni personali (gravi o gravissime) cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ai casi di lesioni personali gravi o gravissime procurate in danno di:

- **soggetti esercenti una professione sanitaria**
- **soggetti esercenti una professione socio-sanitaria**
- **soggetti che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento della professione sanitaria o socio-sanitaria**

a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.

Le pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime.

#### **NOTE PROCEDURALI:**

- Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: *ipotesi lesioni gravi, Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.); *ipotesi lesioni gravissime, Tribunale collegiale* (33 bis c.p.p.).
- Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

=====

## LA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

L'articolo 9 punisce in via residuale come illecito amministrativo, quando il fatto non costituisce reato, chiunque pone in essere una **condotta violenta, ingiuriosa, offensiva o molesta**, nei confronti di:

- **soggetti esercenti una professione sanitaria**
- **soggetti esercenti una professione socio-sanitaria**
- **soggetti che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento della professione sanitaria o socio-sanitaria presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private**

**Art. 9 legge 113/2020**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Il pagamento liberatorio in misura ridotta (art. 16 legge n. 689/1981), entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione degli estremi della violazione, è dunque pari al doppio del minimo edittale: 1000 euro. Salvo diversa indicazione ministeriale, l'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 legge 689/1981 e gli eventuali scritti difensivi o richieste di audizione (entro 30 giorni) di cui all'art. 18 legge 689 cit. è (o dovrebbe essere) il prefetto. Il pagamento della sanzione va effettuato con versamento con mod. 23-F23 contenente la causale da consegnare precompilato al trasgressore.

Se l'autore materiale dell'illecito è minorenne ne risponde (non come obbligato in solido, si badi bene, bensì come trasgressore per culpa in vigilando) chi esercita la responsabilità genitoriale o di sorveglianza.

=====

## PROFESSIONI SANITARIE

L'art. 1 rubricato " *Ordini delle professioni sanitarie* " del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018 in materia di riordino delle professioni sanitarie) prevede la costituzione nelle province dei seguenti Ordini:

- dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,
- dei veterinari,
- dei farmacisti,
- dei biologi, dei fisici, dei chimici,
- delle professioni infermieristiche,
- della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
- della riabilitazione e della prevenzione.

L'art. 5 del d.lgs. 233/1946 stabilisce che ciascun Ordine abbia un albo in cui sono devono essere necessariamente iscritti i professionisti per l'esercizio della rispettiva professione, in qualunque forma giuridica svolto.

L'art. 5 della legge n. 43 del 2006 prevede che l'individuazione di nuove professioni sanitarie, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avvenga in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni.

L'art. 7 della legge n. 3 del 2018 ha previsto le nuove professioni dell'osteopata e del chiropratico nell'ambito delle professioni sanitarie.

L'art. 01 della legge n. 56 del 1989 stabilisce che la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie

=====

=====

**PROFESSIONI SOCIO SANITARIE**

L'art. 5 della legge n. 3/2018, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, istituisce l'area delle professioni socio sanitarie. Con decreti del Presidente della Repubblica, sono individuati i nuovi profili professionali socio sanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale.

Sono compresi nell'area professionale socio sanitaria i preesistenti profili professionali di operatore socio sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

=====